



---

**UNIONE EUROPEA  
FESR**

**REPUBBLICA  
ITALIANA**

**REGIONE  
SICILIANA**

**PO FESR SICILIA  
2014-2020**

---

## **PO FESR Sicilia 2014-2020**

### **AVVISO PUBBLICO**

#### **Azione 1.1.2**

**“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”**

## INDICE

<b>1. Finalità e risorse.....</b>	<b>3</b>
1.1. Finalità e obiettivi.....	3
1.2. Dotazione finanziaria.....	3
1.3. Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso.....	3
1.4. Definizioni.....	6
<b>2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità.....</b>	<b>10</b>
2.1. Destinatari/beneficiari.....	10
2.2. Requisiti di ammissibilità.....	11
2.3. Accordo di partenariato.....	13
<b>3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....</b>	<b>14</b>
3.1. Progetti ammissibili.....	14
3.2. Massimali d'investimento.....	14
3.3. Durata e termini di realizzazione del progetto.....	15
3.4. Spese ammissibili.....	15
3.5. Forma ed intensità del contributo.....	16
3.6. Cumulo.....	16
<b>4. Procedure.....</b>	<b>17</b>
4.1. Indicazioni generali sulla procedura.....	17
4.2. Modalità di presentazione della domanda.....	17
4.3. Termini di presentazione della domanda di aiuto.....	17
4.4. Documentazione da allegare alla domanda.....	18
4.5. Modalità di valutazione della domanda.....	18
4.6. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi.....	19
4.7. Approvazione degli esiti della valutazione.....	19
4.8. Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione.....	20
4.9. Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti.....	20
4.10. Sottoscrizione della Convenzione.....	20
4.11. Gestione delle economie.....	21
4.12. Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa.....	21
4.13. Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale.....	24
<b>5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche.....</b>	<b>26</b>
5.1. Obblighi del beneficiario.....	26
5.2. Controlli.....	27
5.3. Variazioni all'operazione finanziata.....	28
5.4. Cause di decadenza.....	29
5.5. Revoca del contributo.....	29
5.6. Rinuncia al contributo.....	30
<b>6. Disposizioni finali.....</b>	<b>30</b>
6.1. Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati.....	30
6.2. Trattamento dei dati personali.....	31
6.3. Responsabile del procedimento.....	31
6.4. Forme di tutela giurisdizionale.....	31
6.5. Informazioni e contatti.....	32
6.6. Rinvio.....	32
<b>Allegati.....</b>	<b>33</b>
Allegato 1 - Modello per l'istanza di finanziamento.....	33
Allegato 2 - Formulario.....	45
Allegato 3 - Schema di Convenzione.....	46

<b>Allegato 4 - Modello per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione/acconto (pagamenti intermedi).....</b>	<b>62</b>
<b>Allegato 5 - Modello per la richiesta del saldo.....</b>	<b>65</b>
<b>Allegato 6 - Schema fidejussione.....</b>	<b>69</b>
<b>Allegato 7 - Format dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi.....</b>	<b>71</b>
<b>Allegato 8 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute.....</b>	<b>72</b>
<b>Allegato 9 - Format perizia tecnica.....</b>	<b>74</b>
<b>Allegato 10 – ELENCO DEI SUBAMBITI S3 AMMISSIBILI PER I PROGETTI .....</b>	<b>75</b>

# **1 Finalità e risorse**

## **1.1 Finalità e obiettivi**

1. Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al sostegno all'acquisizione di competenze da parte delle imprese che permettano l'avvio e il consolidamento di un percorso di innovazione, attraverso progetti di investimento in innovazione di prodotto/servizio, di processo, organizzativa e commerciale, da attuare anche attraverso progetti di rete, anche mediante il finanziamento di costi di brevettazione di idee innovative, i costi connessi alla prototipazione, i costi connessi allo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) in attuazione dell'Asse 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione Azione 1.1.2 del POR FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
2. La Regione Siciliana con il presente Avviso, in attuazione della Deliberazione n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Attuativa (20016/2018) dell'azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, intende favorire la nascita e il radicamento territoriale di un tessuto produttivo "innovation based", attraverso l'organizzazione e la messa a disposizione di un sistema di servizi riguardanti lo sviluppo fisico, organizzativo e commerciale delle piccole e medie imprese regionali, mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello
3. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento 651/2014.
4. L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio regionale siciliano.

## **1.2 Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso, come stabilito dalla deliberazione n. 285 del 5 agosto 2016 della Giunta Regionale, è pari a **28.031.133,40 euro**.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento

## **1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso**

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
  - a. Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
  - b. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
  - d. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  - e. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
  - f. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
  - g. Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";
  - h. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato in GUCE L 187 del 26 giugno 2014;
  - i. Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
  - j. Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n° 196 (Nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale le spese saranno certificate nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, della materia comunitaria applicabile – nota DG Regio n.DGA2.G.4/PL/ib/D(2016)78350018);
  - k. Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
  - l. Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
  - m. Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
  - n. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  - o. Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
  - p. Titolo XIII – Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti della Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;

- q. Deliberazione di Giunta n.375 del 8.11.2016 avente ad oggetto l'apprezzamento della Condizionalità ex-ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente ‘Smart Specialization 2014-2020’. Documento S3 aggiornato.
- r. Delibera di giunta n. 267 del 10.11.2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Decisione C(2015) 5904 del 17/8/2015. -Adozione definitiva;
- s. Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 23/02/2017 avente per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
- t. Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 27/07/2016 avente per oggetto “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Documento integrato”
- u. Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione;
- v. Deliberazione di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata il Documento di Programmazione Attuativa (20016/2018) dell’azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;
- w. Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 9 agosto 2016 con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell’azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;
- x. Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- y. Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”
- z. Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 15.03.2017 relativa a “ Definizione della base giuridica aiuti ex art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27.12.2016 ;
- aa. Decreto Presidenziale n. 6 del 17/03/2017 registrato alla Corte dei conti il 03/04/2017 al Reg.n.1 fg.n.51 con il quale è stata emanata la Deliberazione della Giunta Regionale n.111 del 15/03/2017 relativa a “ Definizione della base giuridica aiuti ex art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27.12.2016”

## 1.4 Definizioni

1. **«aiuto»:** qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
2. **«piccole e medie imprese» o «PMI»:** le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:
  - **Micro impresa:** impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
  - **Piccola impresa:** impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a)

ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

- **Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti: a) i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale b) i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza. La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:
- [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme\\_definition/sme\\_user\\_guide\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf)
- **Grande impresa:** imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento UE n.651/2014;

**3. «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:**

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

**4. «avvio dei lavori»:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di

acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

5. **«impresa innovativa»:** un'impresa:

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

6. **«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

7. **«ricerca fondamentale»:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

8. **«ricerca industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

9. **«sviluppo sperimentale»:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

10. **«studio di fattibilità»:** la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di



forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

11. **«spese di personale»:** le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
12. **«alle normali condizioni di mercato»:** una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
13. **«collaborazione effettiva»:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
14. **«infrastruttura di ricerca»:** gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1);
15. **«personale altamente qualificato»:** membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
16. **«apprendistato»:** l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 prevede, all'art. 45, l'apprendistato di alta formazione e di ricerca che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro
17. **«servizi di consulenza in materia di innovazione»:** consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
18. **«servizi di sostegno all'innovazione»:** la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
19. **«innovazione dell'organizzazione»:** l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
20. **«innovazione di processo»:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un

processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

21. **«unità produttiva»:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (articolo 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 81/2008). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, unità locali quali magazzini, uffici di rappresentanza, laboratori in affitto, non si configurerebbero quali unità locali attive e produttive.
22. **«Tecnologie abilitanti chiave»:** tecnologie del Programma europeo Horizon 2020, caratterizzate da multidisciplinarietà (attraversano numerose aree tecnologiche), da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita e l'occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici;
23. **«Definizione di TRL (Technology Readiness Level) »** Livello di maturità tecnologica. Nei bandi di Horizon 2020 viene indicato il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per semplificare e meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti / servizi per il mercato. Ai fini del Programma Horizon 2020 sono stati in particolare individuati 9 Livelli:
  - TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali
  - TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico
  - TRL 3 = proof of concept sperimentale
  - TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
  - TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale
  - TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
  - TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
  - TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema
  - TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico)
24. **«S3»:** Nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

## 2 Destinatarî/beneficiari e requisiti di ammissibilità

### 2.1 Destinatarî/beneficiari

1. Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese, così come le stesse sono definite in allegato 1 del Reg. 651/2014, in forma singola o associata con altre imprese a

prescindere dalla classe dimensionale di appartenenza, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) o Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)<sup>1</sup>.

2. Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale.
3. Le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 3.2.
4. Ciascuna impresa può partecipare solo ad una Rete-Contratto o ad una Rete-Soggetto richiedente l'agevolazione, a pena di inammissibilità delle domande nelle quali è presente la stessa impresa.
5. Ai fini del presente avviso non sono ammissibili i progetti presentati da imprese operanti nei settori della pesca e acquacultura e delle produzioni primarie di prodotti agricoli.
6. Ciascuna impresa, sia in forma singola che associata, potrà presentare un solo progetto ad ogni scadenza prevista dal presente Avviso.
7. Non possono presentare progetti i soggetti a loro volta fornitori di servizi qualificati verso altre imprese nella misura in cui sono iscritti nel Catalogo regionale di cui al par. 3.4. del presente Avviso.

## **2.2 Requisiti di ammissibilità**

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Sicilia, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
  - b) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011;
  - c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere dimostrata da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell'aiuto (C). Si precisa che per PN si intende il patrimonio netto (passivo lettera A dell'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del c.c. da professionista abilitato o sulla base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.
  - d) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
  - e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

---

<sup>1</sup>Reti di imprese, costituite come Raggruppamenti temporanei o attraverso contratti di Rete di cui all'art. 3, commi 4-ter e 4-quater D.L. n. 5/2009, convertito con L. n. 33/2009, modificato dall'art. 42 D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010 e s.m.i. (che comprendano almeno 3 imprese di qualsiasi dimensione)

- f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso a titolo di anticipo o a saldo;
- g) gli ambiti di intervento dei progetti dovranno riguardare uno degli ambiti tematici della Strategia regione di Specializzazione Intelligente (S3): Agroalimentare, Economia del Mare, Energia, Scienza della Vita, Turismo Cultura e beni Culturali, Smart Cities and Communities;
- h) essere regolarmente iscritto:
- nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
  - nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell'ente è esercitata in una sola Regione;
  - nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
  - nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;
  - nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
  - nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
  - nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS<sup>2</sup>
- i) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 ;
- j) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
- k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- l) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le

---

2 In relazione all'assimilazione dei liberi professionisti (senza alcuna distinzione tra la loro iscrizione ad un albo o meno) a micro-imprese si mette in evidenza che tale ammissibilità è da ricondurre a quanto stabilito all'Art. 1 comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove i liberi professionisti sono, appunto, equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi di quanto al titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/ CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020 (Comunicazione della Commissione COM(2012) 795 del 9/1/2013). Si veda anche la nota 8321 del 10/10/2016 dell'ACT avente ad oggetto "Accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei Fondi da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi".

- pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- m) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
  - n) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
    - i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
    - ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - iii) inserimento dei disabili;
    - iv) pari opportunità;
    - v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
    - vi) tutela dell'ambiente.
  - o) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
  - p) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;
  - q) i servizi di consulenza richiesti devono appartenere al Catalogo regionale dei servizi specialistici di sostegno all'innovazione con esclusione di quelli di cui alla lettera G "Servizi qualificati di supporto all'internazionalizzazione" dell'allegato 1 dell'Avviso pubblico per la formazione di un Catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, reperibile al seguente indirizzo:  
[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_ActivitaProduttive/PIR\\_DipActivitaProduttive/PIR\\_Ricerca\\_innovazione](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_ActivitaProduttive/PIR_DipActivitaProduttive/PIR_Ricerca_innovazione)
  - r) i servizi di consulenza sono erogati da uno dei fornitori accreditati al catalogo regionale dei servizi specialistici di sostegno all'innovazione
2. Il presente avviso non si applica a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
  3. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso;
  4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente;
  5. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a p) del precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  7. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti j), k, l) del precedente comma 1.

## 2.3 Accordo di partenariato

1. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione di Rete contratto o Rete Soggetto;

2. La Rete-contratto d'impresa disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:
  - a) l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
  - b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti della Regione Siciliana, per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
  - c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
3. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
  - a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/Consorzio/Rete d'impresa, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
  - b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
  - c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione al Servizio 5 – Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico del Dipartimento Attività Produttive;
  - d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana.
4. Qualora la costituzione formale della Rete contratto non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della Rete-contratto d'impresa così come previsto dal par. 4.4 dell'Avviso. L'atto costitutivo (notarile) della Rete-contratto d'impresa deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al successivo paragrafo 4.8.
5. Qualora la costituzione formale della Rete contratto sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni di cui al precedente comma 4 devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al successivo paragrafo 4.8.
6. Le Reti - soggetto d'impresa applicano la disciplina di impresa e, pertanto, devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-soggetto.
7. Nel caso di Rete contratto, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte.

### **3 Interventi finanziabili e spese ammissibili**

#### **3.1 Progetti ammissibili**

1. La proposta progettuale dovrà rientrare in uno degli ambiti tematici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3): Agroalimentare, Economia del Mare, Energia, Scienza della Vita, Turismo Cultura e Beni Culturali, Smart Cities and Communities. Al fine di verificare il rispetto di tale requisito, l'impresa dovrà dichiarare in sede di domanda, sotto la propria responsabilità, il sub ambito prescelto fra le opzioni elencate nell'Allegato 10 al presente Avviso.
2. La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:
  - le varie fasi del progetto d'investimento ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
  - un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio;
  - le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;



- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

### **3.2 Massimali d'investimento**

1. Non è prevista una soglia massima di investimento, bensì una soglia di contributo massimo concedibile per impresa e per progetto pari a 100.000 EURO
2. La forma e l'intensità del contributo ammissibili sono disciplinati al paragrafo 3.5.

### **3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**

1. L'avvio dei lavori<sup>3</sup> per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto .
2. L'avvio dei lavori in data successiva alla presentazione della domanda e antecedente all'adozione del decreto di concessione provvisoria è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del progetto, come previsto nel cronogramma allegato alla domanda di partecipazione al presente Avviso.
3. La durata massima del progetto è di 6 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della Convenzione di cui al par. 4.10, pena la revoca del contributo concesso. Entro tale termine tutte le spese inserite nel budget devono essere fatturate e pagate.

### **3.4 Spese ammissibili**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. 651/2014 sono ammissibili i seguenti costi:
  - I. i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
  - II. i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
  - III. i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
2. Per quanto ai servizi di consulenza si fa riferimento al Catalogo approvato con D.D.G.n.2339/5 del 03 agosto 2016 denominato "Raccolta di manifestazioni d'interesse preliminari alla formazione di un catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane", pubblicato sulla GURS n.35 del 12 agosto 2016. Il catalogo è accessibile sul sito del Dipartimento Attività produttive [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AtтивitaProduttive/PIR\\_DipAttivitaProduttive/PIR\\_Ricerca\\_innovazione](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AtтивitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Ricerca_innovazione) e sul sito <http://www.euroinfosicilia.it> ed organizzato per tipologia di servizi offerti, livello di esperienza e competenza dei fornitori, e costo medio giornaliero delle prestazioni professionali. Ciascun beneficiario dovrà definire il suo fabbisogno di servizi secondo quanto ai servizi previsti dal catalogo ed individuando il fornitore tra quelli previsti dal Catalogo stesso. Tali informazioni saranno fornite secondo le modalità e mediante la modulistica di cui al successivo Par. 4.4 comma 1.
3. L'Imposta sul Valore Aggiunto non è ammissibile .

---

<sup>3</sup> Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito"

4. Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel mese di emissione del documento di spesa.
5. L'impresa richiedente sarà tenuta a dichiarare, in sede di domanda, la congruità dei costi dei servizi da acquisire, facendo riferimento alle informazioni riportate nel **Catalogo regionale** (per quanto attiene ai ratei giornalieri) e alla normale pratica d'affari (per quanto riguarda i giorni persona necessari alla realizzazione dei servizi stessi). Tali dichiarazioni dovranno essere supportate, a consuntivo, da idonea documentazione allegata alla relazione finale.
6. Non sono ammissibili le spese relative a servizi forniti dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro prossimi congiunti (ascendenti e discendenti entro il secondo grado, genitori-figli, nonni-nipoti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, suoceri e cognati, zii e nipoti, secondo le definizioni di cui agli artt. 74-78 del Codice Civile), ovvero da altre società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti.
7. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
  - Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
  - Reg. 1301/2013 Art. 3;
  - Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n° 196 (Nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale le spese saranno certificate nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, della materia comunitaria applicabile – nota DG Regio n.DGA2.G.4/PL/ib/D(2016)78350018);

### **3.5 Forma ed intensità del contributo**

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sulla base di quanto previsto all'Art. 28 del Reg. 651/2014 :
  - l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili;
  - con riferimento ai servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

### **3.6 Cumulo**

1. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.

## **4 Procedure**

### **4.1 Indicazioni generali sulla procedura**

1. Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura valutativa a sportello.
2. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Servizio 5 “ Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” del Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana (Servizio) in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO).



3. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.2 del presente Avviso.

## **4.2 Modalità di presentazione della domanda**

1. Le domande devono essere inoltrate compilando il modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso disponibile sul sito <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it>.
2. Tale modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve:
  - essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
  - essere corredato dalle dichiarazioni previste dal presente Avviso rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., nonché di tutti gli altri eventuali documenti che l'impresa intende allegare.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. In caso di accordo di partenariato Rete-contratto, ciascun partner dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.
5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul modulo.

## **4.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto**

1. Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 12,00 dal quarantesimo giorno e sino alle ore 12,00 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla GURS .
2. L'Amministrazione si riserva, qualora le risorse finanziarie non dovessero essere tutte esaurite , ad aprire un'ulteriore " finestra" a partire dal 30° giorno della chiusura della prima e per un durata di giorni venti.
3. Le domande inviate dopo il termine di scadenza indicati ai commi 1 e 2 sono considerate inammissibili.

## **4.4 Documentazione da allegare alla domanda**

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di cui all'Allegato 1, con le modalità previste al paragrafo 4.2 e 4.3, i documenti di seguito indicati:
  - a) Il Formulário, di cui all'allegato 2 del presente Avviso e disponibile sul sito <http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it>, completo in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
  - b) Documentazione economica
    - I. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, copia dell'ultimo bilancio approvato;
    - II. per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazioni dei redditi precedente la data di presentazione della domanda, corredate dal relativo bilancio di verifica redatto secondo le disposizioni normative vigenti;
    - III. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del periodo.

Nei casi sub II. e III., in assenza della dichiarazione dei redditi, il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, la Regione Siciliana si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

2. Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti costituiti in forma di Rete-contratto, i documenti di cui al comma 1 lettera b) dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
3. Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti che si impegnano a costituire una Rete-contratto, i documenti di cui al comma 1 lettera b) dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
4. Nel caso di imprese aggregate in forma di Rete-soggetto, i documenti di cui al comma 1 lettera b) dovranno essere rilasciati dalla Rete-soggetto
5. Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili.

#### **4.5 Modalità di valutazione della domanda**

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 240 giorni dalla scadenza dell'Avviso e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui requisiti definiti ed i criteri di valutazione di cui al successivo punto 3, coerenti con i contenuti nel documento "*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*" approvato dal Comitato di Sorveglianza.
3. Le domande presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:
  - a) Ricevibilità:
    - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal Avviso;
    - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
    - rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
  - b) Ammissibilità:
    - Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;
  - c) Valutazione:
    - Conseguimento di una soglia minima di qualità progettuale secondo quanto al successivo par. 4.6
4. Il Servizio competente effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lettere a) e b) e, successivamente, trasmette ad apposita Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale, le domande ammissibili che hanno superato la fase istruttoria.
5. La Commissione di valutazione effettua la valutazione delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) e secondo l'ordine cronologico di arrivo. La Commissione trasmette al Servizio i verbali delle sedute e gli elenchi delle operazioni finanziabili, che hanno cioè conseguito la soglia minima di qualità progettuale definita dall'Avviso e l'elenco delle operazioni non finanziabili con un punteggio inferiore alla citata soglia minima.

#### **4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi**

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.

2. Ai fini della valutazione del conseguimento della soglia minima di qualità progettuale, pari a 50 punti, fermi restando il rispetto delle soglie minime per criterio sotto indicate, saranno utilizzati i seguenti criteri:

Criteri di selezione			
	Scala di attribuzione del punteggio (*)	Moltiplicatore	Punteggio risultante
a. Livello di novità delle prestazioni di servizi richiesti rispetto ai servizi utilizzati correntemente dall'impresa	0-10	5	Fino a 50 punti – soglia minima di punteggio 20 punti
(*) basso livello da 0 a 5, medio da 6 a 7, elevato da 8 a 10			
b. Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi e ai risultati	0-10	2	Fino a 20 punti – soglia minima di punteggio 15 punti
(*) basso livello da 0 a 5, medio da 6 a 7, elevato da 8 a 10			
c. Valorizzazione aziendale dei risultati (in termini di prospettive di mercato derivanti dalla definizione dei nuovi prodotti connessi alla realizzazione del progetto proposto e delle ricadute sulla capacità produttiva)	0-10	3	Fino a 30 punti – soglia minima di punteggio 15 punti
(*) scarse prospettive da 0 a 5, discrete da 6 a 7, elevate da 8 a 10			

3. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base del superamento del/i valore/i soglia definito/i al comma 2, la Commissione di valutazione comunica al Servizio competente gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni..

#### 4.7 Approvazione degli esiti della valutazione

1. Il Servizio del Dipartimento regionale competente pubblica sui siti istituzionali il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento con il quale sono approvati gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di accesso entro 30 giorni e, a fronte di motivate richieste, provvede a modificare gli elenchi.
2. Il processo di esame delle richieste di modifica della graduatoria provvisoria sarà proporzionato al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.

#### **4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione**

1. Le domande che hanno superato il/i valore/i soglia definito/i al paragrafo 4.6 comma 2, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti istituzionali. In particolare con tale Decreto sono approvati:
  - a) l'elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
  - b) l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
  - c) concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula della Convenzione all'acquisizione della documentazione di cui al successivo paragrafo 4.10;
  - d) assumere l'impegno contabile a favore di ogni beneficiario finanziato.
3. Il decreto di finanziamento diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei conti.

#### **4.9 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti**

1. Il Servizio trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione a finanziamento, richiedendo agli stessi l'invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione della Convenzione, di cui al successivo paragrafo 4.10, entro 30 giorni.
2. Il Servizio provvederà infine ad informare i beneficiari di operazioni escluse, indicando le cause di esclusione.
3. Tutte le comunicazioni tra il Servizio e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

#### **4.10 Sottoscrizione della Convenzione**

1. Il beneficiario, entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.9, trasmette la documentazione richiesta per la concessione del finanziamento, ed in particolare:
  - Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 che confermi l'assenza di varianti progettuali rispetto alla domanda di contributo;
2. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti il beneficiario perde il diritto al contributo e il Servizio avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al Paragrafo 4.9 non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 10, e può essere concessa solo una volta.
3. Il Servizio verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la concessione del finanziamento sarà proporzionato alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011 e dalla vigente normativa applicabile.
4. A seguito di positiva verifica della documentazione, il Servizio predispone quindi il Decreto di approvazione della Convenzione e lo notifica al Beneficiario a mezzo PEC.
5. Il Decreto di approvazione della Convenzione sarà pubblicato sui siti istituzionali e, con avviso, sulla GURS.

#### **4.11 Gestione delle economie**

1. Le domande ammesse che hanno superato il/i valore/i soglia definito/i al paragrafo 4.6 comma 2, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente, secondo i seguenti criteri:
  - e) progetti già avviati dal soggetto richiedente – nel rispetto dell’Avviso – individuati sulla base dell’ordine stabilito di presentazione delle istanze;
  - f) nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto presentato o l’Avviso, o non intendano usufruire del contributo, a partire dal primo progetto ammissibile, sulla base dell’ordine stabilito di presentazione delle istanze.
2. Per il finanziamento e l’attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente comma si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.
3. I criteri sopra indicati rispondono alla necessità di assicurare massima efficienza nella spesa, in considerazione del termine previsto per l’ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2014/2020.

#### **4.12 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa**

1. La erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno
2. L'erogazione del Contributo concesso avverrà in un'unica soluzione a completamento del progetto.
3. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del saldo è la seguente:
  - a) richiesta di pagamento a saldo secondo il format di cui all’Allegato 4 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all’albo professionale);
  - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
    - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
    - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
    - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
    - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
    - v) sono stati trasmessi alla Regione Siciliana i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
  - c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:

- i. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
  - ii. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
  - iii. perizia tecnica asseverata in Tribunale, secondo lo schema in Allegato 8, redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;
  - iv. di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
- d) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format di cui all'Allegato 7, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula della Convenzione;
- e) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – Azione 1.1.2 - ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_\_*",
- f) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato 6);
- g) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

#### **4.14 Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale**

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.12, il Direttore Generale del Dipartimento provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei conti
3. Successivamente alla registrazione, il Servizio provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

## **5 Obblighi del beneficiario, controlli e revoche**

### **5.1 Obblighi del beneficiario**

1. Il Beneficiario è obbligato a:
  - a. sottoscrivere la Convenzione allegata al decreto di concessione provvisoria accettandone tutte le condizioni previste.
  - b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 80% dell'investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano

finanziario approvato;

- c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
- d. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto approvato;
- e. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, che devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene individuato nel cronoprogramma di progetto di cui alla convenzione sottoscritta di cui al par. 4.10 ;
- f. fornire le relazioni sull'avanzamento dell'attività progettuale nelle forme e secondo le modalità indicate nella Convenzione di cui al par. 4.10;
- g. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
- h. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Siciliana, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- i. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- j. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- k. richiedere alla Regione Siciliana l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nella Convenzione;
- l. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Siciliana a tal fine;
- m. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Siciliana e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 2.2, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- n. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- o. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- p. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- q. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- r. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.6;
- s. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i

requisiti per l'accesso al Contributo di cui al comma 1 del par. 2.2;

2. In caso di RTI/Consorzi/Reti d'impresa, il beneficiario che opera in qualità di capofila del Raggruppamento/Consorzio/Rete d'Imprese ammesso a finanziamento ha l'obbligo di:
  - a) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo ed in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
  - b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento e dei *partner* della Rete d'Imprese, comunque richieste dalla Regione Siciliana e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
  - c) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei *partner* della Rete d'Imprese ed inviarle alla Regione Siciliana secondo le scadenze previste dall'Avviso o entro 7 giorni dalla richiesta della Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

## **5.2 Controlli**

1. La Regione Siciliana si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e dalla Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, nei modi di cui al par. 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al par. 4.12, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE;
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Siciliana procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

## **5.3 Variazioni all'operazione finanziata**

1. Nel Corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
  - a) il programma di lavoro,
  - b) la ripartizione per attività,
  - c) il piano finanziario,
2. Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.



3. Il Servizio di pertinenza del Dipartimento Regionale competente valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e verificherà che non mutino sostanzialmente il progetto approvato e valutato in graduatoria; in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
4. Nel caso in cui la variazione di cui si tratta comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere una proroga della durata massima di giorni trenta. In questo specifico caso, l'istanza motivata del beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Convenzione. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il beneficiario potrà avvalersene una sola volta.
5. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del Contributo.
6. Nei casi in cui la variazione proposta richiede modifiche alla Convenzione verrà emesso dalla Regione un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione, che sarà efficace dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.
7. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'emissione del Decreto di approvazione delle varianti non si protrarrà oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di richiesta e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della L.R. 5/2011.
8. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili - previa comunicazione alla Regione - variazioni del RTI/consorzio/Rete d'impresa, ad esclusione del *partner* con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al Contributo fino al completamento delle attività e della relativa rendicontazione, pena la revoca del Contributo. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza l'Intervento in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il Periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
9. È ammesso in qualsiasi momento che uno o più *partner* mandanti escano dall'aggregazione, purché l'investimento totale realizzato da parte del *partner* uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto *partner* non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
10. I *partner* rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del *partner* uscente, fornendo alla Regione una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal *partner* uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i *partner* restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.
11. In alternativa, il *partner* uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi *partner* purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di ammissibilità previste dall'Avviso e la medesima natura giuridica del *partner* sostituito. I *partner* che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
12. Il venire meno di uno dei *partner* ha come effetto la revoca individuale del Contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
13. Le attività già sostenute dal *partner* uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il

soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

14. Le variazioni della composizione del RTI/consorzio/Rete d'impresa:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal *partner* uscente e dagli eventuali *partner* che intendono subentrare;
- b) devono essere presentate secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

## 5.4 Cause di decadenza

- 1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
  - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda.

## 5.5 Revoca del contributo

- 1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
  - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
  - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
  - c) la mancata realizzazione di almeno 80% dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dalla Convenzione. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
  - d) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
  - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
  - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
  - g) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
  - h) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
  - i) gli altri casi previsti dalla Convenzione, nonché dalle norme vigenti;
- 2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali

somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.

3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
5. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
6. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
8. Decorso sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà a all'avvio delle procedure di recupero coattivo.

## **5.6 Rinuncia al contributo**

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Servizio di riferimento del Dipartimento competente.

## **6 Disposizioni finali**

### **6.1 Informazione e pubblicità e comunicazione dei risultati**

1. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR Sicilia 2014/2020 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.
2. In particolare dovrà essere applicato apposito targa da cui risulti che la realizzazione è stata sostenuta con il finanziamento del POR FESR 2014/2020 della Regione Siciliana.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Siciliana, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che

possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte;

4. Ai sensi dell'art 115 del Reg.(UE) 1303/2013, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

## **6.2 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personale forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità del Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è Assessorato Attività Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive, Dirigente Generale pro tempore.
3. Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.
4. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

## **6.3 Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della L.R. n. 5/2011 è il Dirigente del Servizio 5 – Innovazione Tecnologica e Politiche per lo Sviluppo Economico del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica [dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it).

## **6.4 Forme di tutela giurisdizionale**

1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare:
  - a. ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
  - b. in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
  - c. giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

## **6.5 Informazioni e contatti**

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:
  - Il Servizio 5 “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” del Dipartimento Regionale Attività Produttive della Regione Siciliana.  
Indirizzo email: [innovazione.ap@regione.sicilia.it](mailto:innovazione.ap@regione.sicilia.it)  
**Numeri telefonici:** 0917079678/548/455/759/771/627(disponibili dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del giorno successivo della pubblicazione).

Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.

2. Per quanto riguarda le procedure connesse con il portale delle agevolazioni è possibile contattare: **0917077777**

## **6.6 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

FIRMATO  
Il Dirigente Generale  
arch. Alessandro Ferrara